

Prot. n. 26 del 10 GEN. 2022



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Il Presidente del Tribunale,

visto il D.L. n.127/2021, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”* pubblicato sulla GU n.226 – Serie generale – del 21 settembre 2021, conv. con modif. in L.n.165/2021 pubblicata sulla GU n.277 – Serie generale – del 20 novembre 2021 (art.1), a partire dal 15 ottobre 2021, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*), quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

esaminate le *“Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”* adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la P.A. e del Ministro della Salute con D.P.C.R. datato 12 ottobre 2021;

osservato che le *“Linee guida”* adottate con il suddetto D.P.C.R. prevedono espressamente che:

- al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione verde COVID-19 e in grado di esibirla;
- non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori, né la conservazione della loro copia;
- nelle more del rilascio o dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati

possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato digitale o cartaceo, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art.9 D.L. n.52/2021, in coerenza del disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo;

-
rilevato che l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione e, dunque, a titolo esemplificativo, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i tirocinanti, il personale CISIA, i sistemisti informatici, la P.G. e dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (i cui locali insistono all'interno del Palazzo di Giustizia di Chieti);

rilevato che il D.L. n.127/2021 (art.1, comma 5°), dispone che i datori di lavoro definiscano, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, *prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro*, e individuino, *con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione degli obblighi*;

considerato che con D.L. 24 dicembre 2021, n.221, pubblicato sulla GU n.305 – Serie generale – del 24 dicembre 2021, all'art.8, comma terzo, è stato previsto che: *“Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»”*;

letti il provvedimento n.197/2021 (prot.n.9284/SGA mm) del Procuratore Generale presso la Corte di Appello de L'Aquila (pervenuto il 30 dicembre 2021 – prot. n.2554.E) e l'analogo provvedimento del Procuratore della Repubblica di Chieti del 5 gennaio 2022;

visto l'art.3, comma primo, lett. b), n.1), D.L. n.7/2022 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.4 del 7 gennaio 2022 in vigore dal 8 gennaio 2022, che prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'art.9 *sexies*, comma quarto, D.L. n.52/2021, conv. con modif. in L.n.87/2021, ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri

ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, con la sola esclusione – prevista dal comma ottavo dello stesso art.9 *sexies* nella sua nuova formulazione introdotta dall'art.3, comma primo, lett. b), n.2), D.L. n.7/2022 – dei testimoni e delle parti del processo;

ritenuto, pertanto di dovere confermare sino alla nuova data del 31 marzo 2022 tutte le disposizioni emanate con provvedimento del 14 ottobre 2021 (prot.n.1893) in esecuzione delle suddette disposizioni normative, come già stabilito con provvedimento del 31 dicembre 2021 (prot.n.1/2022), anche in relazione a tutte le figure professionali di cui sopra;

DISPONE

che sino a tutto il 31 marzo 2022 continuino ad avere integrale applicazione le disposizioni emanate in materia di controllo e verifica della certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) con provvedimento del 14 ottobre 2021 (prot.n.1893) e atti allo stesso allegati, con le estensioni alle figure professionali di cui sopra *ex art.3 D.L. n.7/2022*;

Si comunichi a tutti Magistrati, togati ed onorari, ed a tutto il personale amministrativo del Tribunale (Sede centrale di Chieti e Sezione distaccata di Ortona), dell'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti e degli Uffici N.E.P. di Chieti e di Ortona, al titolare della ditta di vigilanza, a coloro che svolgono ad altro titolo attività lavorativa all'interno di questi Uffici, nonché al Medico Competente, al RSPP, al RSL, al RSU, alle Organizzazioni Sindacali e p.c. al Presidente della Corte di Appello de L'Aquila, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello de L'Aquila, al Procuratore della Repubblica di Chieti, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti ed al Prefetto di Chieti.

Si pubblichi il presente provvedimento mediante affissione all'ingresso di tutte le sedi degli Uffici e sul sito *internet* del Tribunale di Chieti e dell'UGP.

CHIETI, 10 gennaio, 2022.



Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)